

## PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

### TRA

Il Presidente del Tribunale di Ravenna Roberto Sereni Lucarelli nato a Perugia il 09/02/1958 e domiciliato per la sua funzione presso la sede del Tribunale, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto del Tribunale di Ravenna

### E

Il Presidente dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna Eleonora Proni nata a Bagnacavallo (Ra) il 16.02.2009 la quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di tutti i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della bassa Romagna

### PREMESSO CHE:

1. la Legge 9/01/2004 n. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'Amministrazione di sostegno ed ha modificato altresì gli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 425, 426, 427, 429 c.c. in materia di interdizione e di inabilitazione;
2. tale normativa ha lo scopo di realizzare un'ampia protezione a favore delle persone che per qualsiasi patologia si trovino, parzialmente o temporaneamente, prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, prevedendo, nel quadro di un progetto individuale, interventi di sostegno temporaneo o permanente;
3. in particolare, la finalità dell'amministrazione di sostegno consiste nell'offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne riduca nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi proprio in virtù di tale specifica funzione, dagli altri istituti previsti a tutela degli incapaci e, in tale quadro, l'art. 407 co 2 c.c. ha previsto che il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce;
4. la Costituzione agli artt. 2 e 3 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale;

5. l'art. 1 della l. 328/2000 . "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - stabilisce che "la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

6. la lettera n) del preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 recepita con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 riconosce l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte;

7. l'art. 2 commi 1 e 2 della l. r. 2/2003 riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale ed ispira ogni azione al riconoscimento ed al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo; promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi ed opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali;

8. i tempi di intervento giudiziale sono a loro volta condizionati dalle difficoltà di ordine materiale, personale ed economico che spesso limitano l'efficacia della risposta giudiziaria e, con questa, la stessa tempistica di elaborazione dei progetti di sostegno e reinserimento a favore dei beneficiari

#### CONSIDERATO CHE:

- tra le persone che hanno presentato ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno o sono destinatarie di tale misura, si trovano soggetti privi di rete familiare adeguata, che sono inoltre spesso contestualmente impossibilitati, per la grave situazione sanitaria in cui versano o per la collocazione logistica precaria, a recarsi autonomamente presso la sede del Tribunale ordinaria al fine di poter essere necessariamente esaminate dal Giudice Tutelare, come prevede la legge (art. 407 co 2 cit.);

- per agevolare le persone aventi tali caratteristiche rendendo al contempo più efficiente e adeguata la risposta a tali esigenze e opportuno semplificare le procedure e consentire l'esame dei beneficiari "da remoto" senza la necessità di uno spostamento

dell'organo giudiziale dal proprio ufficio, ciò determinando altresì più generali risparmi di tempo e di costi, anche per i servizi coinvolti.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Tribunale di Ravenna nella persona del suo Presidente e l'Unione dei Comuni della bassa Romagna in persona del proprio Vice Presidente sottoscrivono il seguente:

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

Con il presente protocollo d'intesa gli Enti sottoscrittori intendono definire i rapporti reciproci nell'organizzazione dell'istituto giuridico dell'Amministrazione di Sostegno, finalizzato a coadiuvare il Giudice Tutelare nell'individuazione del progetto di protezione giuridica più idoneo per ogni singola persona che necessita di assistenza tramite nomina di un Amministratore di sostegno.

I principali obiettivi degli enti sottoscrittori consistono nella condivisione di informazioni, di procedure e di prassi operative in modo tale da restituire un servizio adeguato con funzioni:

- di "orientamento" nei confronti dei cittadini che vengono intercettati dai diversi servizi sociali tramite erogazione di informazioni omogenee e della modulistica necessaria, condivisa con gli enti coinvolti;
- di "accompagnamento" per gli utenti in situazioni di particolari difficoltà, attraverso il supporto alla compilazione del ricorso e della relazione annuale, l'assistenza in tutto l'iter di approccio e di contatto con il Tribunale;
- di "regolamentazione" dell'ascolto da remoto per cittadini la cui fragilità non permette il trasporto in Tribunale.

### **Art. 2 Elenco Amministratori**

In un'ottica sinergica, volta alla diffusione dell'istituto e alla collaborazione tra pubbliche amministrazioni enti ed associazioni interessate, gli enti sottoscrittori si impegnano a realizzare opportune iniziative, anche in collaborazione con l'Associazionismo locale, al fine di reperire forme di supporto ed assistenza ai servizi territoriali e specialistici;

### Art. 3 Ascolto da remoto

Si concorda che, per i cittadini residenti nel Distretto di Lugo con problemi sanitari certificati tali da comprovare che gli stessi sono impossibilitati a recarsi presso la sede del Tribunale se non con l'ausilio di un'ambulanza, potrà essere attivato l'esame da parte del Giudice Tutelare attraverso il sistema della video conferenza.

### Art. 4 Modalità operativa per l'ascolto da remoto

- a) un incaricato dell'Unione deve recarsi presso l'abitazione o la struttura che ospita il beneficiario, concordando il giorno e l'ora con il Giudice Tutelare, in alternativa, qualora opportuno nel caso di specie, l'incaricato può organizzare l'esame della persona presso una delle sedi dei Comuni, se ciò non risulta gravoso per il beneficiario e sempre che non comporti il trasporto in ambulanza. Potranno essere previamente individuate alcune giornate ed orari mensili destinati a tale incombenza, al fine di facilitare l'emissione del provvedimento da parte del Giudice e la realizzazione del contraddittorio;
- b) l'incaricato procede all'identificazione della persona da esaminare e redige verbale delle operazioni in loco;
- c) il Giudice, contemporaneamente, visualizzando le attività compiute su un proprio supporto informatico, provvede alla descrizione delle attività svolte da remoto;
- d) il collegamento avviene tramite connessione online VoiP – Voice over Internet Protocol – previa registrazione degli utenti al servizio di video chiamata Skype for business, Lync o servizi analoghi;
- e) l'Unione dei Comuni della bassa Romagna si impegna a:
  - comunicare al Tribunale il riferimento unico del proprio account Skype o Lync;
  - dotarsi di un dispositivo PC (ovvero notebook) o altro supporto telematico (es. smartphone) in grado di stabilire una video chiamata e comunque dotato di telecamera e microfono;
  - verificare preventivamente la connettività WI-FI o copertura 3G/4G (o equivalente) presente nel luogo dove si tiene la conferenza;
- f) il verbale redatto in loco dall'operatore incaricato viene trasmesso alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e quindi allegata agli atti della procedura, anche in forma scansionata o sottoscritta con firma elettronica;
- g) il Tribunale di Ravenna si impegna a fornire la necessaria formazione ai propri operatori impiegati nella procedura sopra descritta, l'Unione si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato la strumentazione e la formazione necessari.

h) tutti i soggetti coinvolti garantiscono il rispetto della riservatezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. modd. Ogni informazione o dato acquisito da soggetti terzi rispetto al procedimento giudiziario sarà trattato con vincolo di segretezza.

#### Art. 5 Durata

Il presente protocollo d'intesa ha durata biennale decorrente dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile su accordo tra le parti da realizzarsi antecedentemente alla scadenza . Le parti firmatarie si impegnano a collaborare al monitoraggio sull'andamento e sui risultati della collaborazione.

Letto, confermato e sottoscritto

20.02.2020

II PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA

Eleonora Proni

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RAVENNA

Dott. Roberto Sereni Lucarelli

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa)*

